

Giornale adige 14/5/2011

Da dieci anni la sua vita era organizzata sulla base di un rapporto di lavoro part time

Da dieci anni la sua vita era organizzata sulla base di un rapporto di lavoro part time. Una soluzione che le consentiva di coniugare al meglio vita personale e professionale. Ma in febbraio, per sopravvenute esigenze di servizio e nonostante la sua contrarietà, il rapporto di lavoro è stato trasformato in tempo pieno. Con la conseguenza di modificare «irrimediabilmente la sua vita privata». Lei - una dipendente del Tribunale di Trento - ha impugnato sia il provvedimento del Ministero della giustizia che quello del dirigente amministrativo e il giudice, con una ordinanza, li ha annullati entrambi, ritenendo che la normativa nazionale applicata (il cosiddetto "collegato lavoro"), sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea laddove stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro possa avvenire solo con il consenso del lavoratore. Un pronunciamento importante - sarebbe il primo in Italia - che potrebbe fare tremare molte amministrazioni pubbliche (ma si deve attendere la sentenza di merito). All'origine della vertenza, approvata davanti al giudice del lavoro Roberto Beghini, vi sono due provvedimenti. Quello firmato l'8 febbraio 2011 dal Ministero della giustizia, con il quale il rapporto di lavoro è stato trasformato da part time a tempo pieno e il successivo atto del 21 marzo, con cui il dirigente amministrativo ha imposto il nuovo orario. Provvedimenti emessi sulla base di quanto previsto dall'articolo 16 della legge del 4 novembre 2010, numero 83 (il «collegato lavoro»), in base alla quale le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come ricorda l'ordinanza, hanno «il potere di trasformare il rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro tempo pieno, alla sola condizione del "rispetto dei principi di correttezza e buona fede", a prescindere dal consenso del lavoratore e quindi anche contro la sua volontà». Ricostruendo il comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione nei confronti della dipendente (la quale lamentava che le sue esigenze fossero rimaste inascoltate) il giudice rileva che il dirigente amministrativo aveva chiesto a tutti i lavoratori part time di esporre le situazioni personali che giustificassero il mantenimento dell'orario ridotto e che, lo stesso provvedimento di modifica del rapporto di lavoro, sarebbe stato adeguatamente motivato. Ma questo non basterebbe a legittimare la modifica delle ore di lavoro. Il punto sollevato riguarda infatti la «conformità» del collegato lavoro rispetto alla normativa europea. E sul punto, le conclusioni del Tribunale, sono negative. Il giudice parla di «insanabile contrasto» con la direttiva europea (in particolare la **15.12.2007, numero 97/81/Ce**, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), laddove si consente al datore di lavoro pubblico «di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore». Circostanza, quest'ultima, che appare appunto in contrasto «con quella parte della direttiva che impone la presenza del consenso del lavoratore in caso di trasformazione del rapporto di lavoro». Per questo motivo - e ricordando che la norma nazionale confligge anche con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa - il giudice ha giudicato «illegittima la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno disposta unilateralmente dal Ministero pure in presenza della volontà contraria della ricorrente». Di conseguenza il Tribunale, che già il 30 marzo aveva concesso provvisoriamente una sospensiva dei due provvedimenti inaudita altera parte, ovvero senza sentire le parti, ha accolto il ricorso.